

Il 27/3/2008 è entrato in vigore il D.M. 22/1/2008 n. 37, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12/3/2008, che detta nuove disposizioni in materia di installazione e sicurezza degli impianti posti al servizio degli edifici

Legge 46/90 addio!

di Adolfo Violante

Inviare i Vostri quesiti alla redazione di C&C e-mail: redazione.connessioni@businessmedia24.com.

Con l'entrata in vigore del D.M. 37 del 22/01/2008 non si introducono solo norme per la sicurezza degli impianti tecnici, ma anche disposizioni a tutela del cittadino-utente e si regolamenta l'accesso al settore di attività.

Le principali novità per le imprese che realizzano reti di comunicazione elettronica sono:

Art. 1 comma 1 - Precisa che le nuove regole si applicano a tutti gli impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Art. 1 comma 2 lettera a - Include alcune tipologie di impianti, di interesse anche per le possibili implicazioni sugli impianti elettronici, prima non regolamentate: impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; impianti di protezione contro le scariche atmosferiche che sono stati trasferiti dalla lettera b alla lettera a.

Art. 2 comma 1 lettera f - Si conferma che ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione resta in vigore la legge vigente, oggi la 109/91 e D.M. 314/92.

Art. 3 comma 2 - Il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Art. 4 comma 1 lettere b, c, d - Risultano aumentati i periodi di esperienza, alle dirette dipendenze di impresa di settore, per ottenere il riconoscimento di responsabile tecnico.

Art. 5 comma 2 lettera e - Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento di impianti elettro-

nici, da non interconnettere alla rete pubblica, è comunque necessaria l'esecuzione di un progetto.

Il progetto deve essere redatto da un professionista, iscritto agli albi professionali di competenza, quando l'impianto elettrico coesistente è soggetto ad analogo obbligo.

Art. 5 comma 5 e 6 - Quando il progetto è stato redatto da un professionista deve essere preventivamente depositato presso lo sportello unico del Comune in cui deve essere realizzato l'impianto.

Nel caso in cui il progetto base sia variato in corso d'opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti.

Art. 6 comma 1 - Le imprese abilitate realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alle leggi vigenti e alle norme dell'Uni e/o del Cei e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.

Art. 7 comma 1 - L'installatore nella dichiarazione di conformità dovrà fare riferimento sia al progetto base che alle varianti in corso d'opera.

Art. 7 comma 6 - Per gli impianti realizzati prima del 27/3/2008, quando la dichiarazione di conformità non è reperibile o non è stata mai prodotta, deve essere resa una dichiarazione di rispondenza da:

- professionista iscritto ad albo, con almeno cinque anni di esercizio della professione, quando per analogo impianto sussisterebbero le condizioni per un progetto obbligatorio;
- responsabile tecnico, con almeno cinque anni di esperienza, quando per analogo impianto non sussisterebbero le condizioni per un progetto.

L'opinione di Assotel

L'introduzione di una nuova normativa implica, tipicamente, il cambiamento di una serie di assetti sul mercato. Ma Gaetano Montingelli, direttore generale di Assotel, precisa che, in realtà, il recente Decreto Ministeriale non incide sull'attività dei teleimpiantisti autorizzati.

Il D.M. 37/08 precisa che le nuove regole si applicano a tutti gli impianti posti al servizio degli edifici. Quindi anche ai teleimpianti fonia-dati-video?

No, come chiaramente specificato all'art. 2, comma f, del decreto, ai fini della progettazione, realizzazione, collaudo e certificazione di legge degli impianti d'utente collegati alla rete pubblica, non solo di telefonia ma di telecomunicazioni in generale, si applica la normativa vigente ossia, oggi, la Legge 109/91 e il D.M. 314/92.

Il nuovo D.M. include alcune tipologie di impianti, prima non specificamente individuati quali gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, oltre ad altri impianti che possono coinvolgere l'elettronica. Qualche osservazione?

L'automazione con l'A maiuscola è quella industriale, non specificatamente menzionata, ma non per questo non soggetta a regole: nel caso l'automazione dipenda da impulsi elettrici si applicano tutte le norme del nuovo D.M., nel caso di controllo elettronico non a circuito chiuso entra in gioco anche la normativa sugli impianti interconnessi a rete pubblica.

Importante, per gli impianti di comunicazione elettronica, è l'attenzione dedicata alla protezione da scariche atmosferiche.

L'art. 13 del decreto prevede che i "soggetti destinatari delle prescrizioni previste conservino la documentazione amministrativa e tecnica e che, in caso di trasferimento dell'immobile, la consegnino all'avente causa. Come vede detto provvedimento applicato agli impianti elettronici?

Per le imprese che realizzano impianti Tlc e Ict

interconnessi o da interconnettere alla rete pubblica il provvedimento non è una novità. I teleimpiantisti autorizzati dal Ministero delle Comunicazioni da sempre hanno l'obbligo di lavorare sul progetto redatto da professionista iscritto ad idoneo albo, senza deroghe o facilitazioni. Da sempre il progetto è parte integrante del modello ministeriale di collaudo che costituisce l'essenza della professionalità di chi opera nel settore. Da sempre è obbligatoria la conservazione dei documenti con data di emissione certa per avvenuto invio a mezzo raccomandata agli enti preposti al controllo.

Come giudica le sanzioni e le verifiche di cui al decreto?

All'irrogazione delle sanzioni provvedono le Camere di Commercio, mentre le verifiche sono demandate ai comuni, alle unità sanitarie locali, ai comandi provinciali dei vigili del fuoco e all'Ispecl, speriamo nasca una fattiva collaborazione. È comunque indispensabile che le Cciao concedano l'inizio attività nel settore impiantistico elettronico distinguendo chiaramente le imprese in possesso di autorizzazione ministeriale per la realizzazioni di impianti d'utente di Tlc da concessioni per impianti e reti che non possono essere allacciati a rete pubblica.

Le imprese, come giudicano complessivamente il provvedimento?

Le imprese specializzate nella realizzazione di impianti di comunicazione elettronica sono penalizzate dalla mancata separazione tra impianti di potenza e impianti di segnale anche se la regolamentazione di questi ultimi è principalmente riferita a quelli d'antenna e di ricezione radio-televisiva.

Quali iniziative promuoverà Assotel per spiegare la corretta interpretazione del D.M. 37/08?

Il primo appuntamento è stato fissato per il 5 giugno in occasione dell'assemblea generale di Assotel, aperta a tutti i teleimpiantisti, che si svolgerà durante l'Ict Trade di Ferrara. In quell'occasione, oltre a presentare le novità, sarà possibile un confronto diretto tra i protagonisti del settore.

Capire la 37/08

Per aiutare gli installatori a comprendere le implicazioni del nuovo D.M. 37/08 e le sue implicazioni sull'attività quotidiana, il Cei organizza una serie di seminari gratuiti.

Le date previste sono le seguenti, mentre ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito www.ceiuni.it

- Roma - 15 maggio
- Bologna - 27 maggio
- Bari - 11 giugno
- Cagliari - 24 settembre
- Padova - 9 ottobre
- Torino - 22 ottobre
- Catania - 5 novembre

Art. 8 commi 1, 2, 3, 4 e 5 - Vengono precisati particolari obblighi a carico del committente o del proprietario che risultano ampliati rispetto alla previgente normativa.

Art. 9 comma 1 - Il rilascio da parte delle autorità competenti del Certificato di Agibilità è soggetto all'acquisizione della dichiarazione di conformità (nulla viene menzionato circa gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, spesso realizzati su commissione dell'inquilino in fase successiva alla certificazione di agibilità ndr).

Art. 10 comma 1 - La manutenzione ordinaria degli impianti, per interventi finalizzati esclusivamente a contenere il normale degrado d'uso che non ne modifichi la struttura, non è di competenza esclusiva delle imprese abilitate.

Art. 11 commi 1, 2 e 3 - L'articolo detta le regole per il deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto e della dichiarazione di conformità precisando che il deposito fa capo all'impresa installatrice nel caso di rifacimento o di nuovo impianto in edificio già munito di certificato di agibilità o al titolare del permesso di costruire o della D.I.A. per impianti in edifici di nuova costruzione. Lo sportello unico del Comune inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio dove ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto. È previ-

sto che il progetto dell'impianto da realizzare sia presentato contestualmente al progetto edilizio dal titolare del permesso a costruire o della D.I.A.

Art. 12 comma 1 - Anche per gli impianti radio-televisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, all'inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti l'impresa installatrice affigge un cartello con i propri dati identificativi, precisando il nome del progettista di ogni singolo impianto.

Art. 13 comma 1 - In caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la documentazione (dichiarazione di conformità o dichiarazione di ricorrenza, libretto d'uso e manutenzione) deve essere consegnata all'avente causa (acquirente, conduttore, comodatario, donatario ecc.), salvo patto contrario. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.

Art. 15 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 - L'articolo conferma e raddoppia le sanzioni già previste all'art. 16 della 46/90 e più precisamente: per violazioni relative alla dichiarazione di conformità da 100 a 1.000 euro; per violazioni degli altri obblighi da 1.000 a 10.000 euro.

In particolare, le violazioni a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Cciao e la violazione reiterata tre volte può comportare la sospensione temporanea dell'iscrizione. All'irrogazione delle sanzioni provvedono le Camere di Commercio mentre per l'accertamento della conformità degli impianti alla vigente normativa: i Comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro hanno facoltà di avvalersi della collaborazione di liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, come già all'art. 14 della legge 46/90.

a) Con l'entrata in vigore del D.M. 37 del 22/01/2008 sono abrogati:

1. La legge 46/90 ad eccezione degli articoli: art. 8 relativo ai finanziamenti di normazione tecnica; art. 14 verifiche; art. 16 sanzioni.
2. Il D.P.R. 447/91 regolamento di attuazione della legge 46/90.
3. Il D.P.R. 380/2001 testo unico dell'edilizia, limitatamente agli articoli dal 107 al 121. ●